Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 26 luglio 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI *di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo* — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 189 DEL 26 LUGLIO 1968:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni comuni della provincia di La Spezia.

(5549)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Venerdì 5 luglio, alle ore 10, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Fadel Abbas Hilmi, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica dell'Iraq.

Venerdì 5 luglio, alle ore 10,20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Hans Rasmussen Tabor, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Regno di Danimarca.

Venerdì 5 luglio, alle ore 10,40, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Ispary Raj Misra, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Regno del Nepal.

(6788)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1968, n. **827**.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio a permutare alcuni terreni in comune di Ponte Valtellina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi su consigli e sugli uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792;

Vista la deliberazione n. 53 del 17 febbraio 1967, con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio ha stabilito di permutare alcuni terreni di proprietà camerale, siti in Ponte Valtellina, con altri di proprietà della signora Anita Tavelli di Chiuro, per rettificare i confini di un fondo destinato a sperimentazioni agricole;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio è autorizzata a permutare i terreni descritti in catasto del comune di Ponte Valtellina al foglio n. 29, mappale n. 45 di mq. 2 e mappale n. 46 di mq. 145 con i terreni di proprietà della signora Anita Tavelli descritti al foglio n. 29, mappale n. 321, di mq. 110, alle condizioni previste alla deliberazione n. 53 del 17 febbraio 1967.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1968

SARAGAT

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 221, foglio n. 17. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1968, n. **828**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « L. Pavoni », di Milano.

N. 828. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « L. Pavoni », di Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 221, foglio n. 40. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1968, n. **829**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Antonio a Posillipo, in Napoli.

N. 829. Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Sant'Antonio a Posillipo, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 221, foglio n. 27. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1968, n. **830**.

Autorizzazione alla « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una eredità.

N. 830. Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità, costituita dai titoli depositati presso la Banca di credito di Milano, disposta dalla defunta signora Ossani Nancy in Capaldi, con testamento olografo del 14 febbraio 1962, pubblicato con verbale a rogito dott.. avv. Renato Tabucchi, notaio in Cusano Milanino (iscritto nel collegio notarile di Milano), in data 7 gennaio 1964, n. 27403 di rep., n. 6149 di racc.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 221, foglio n. 21. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1968, n. **831.**

Autorizzazione alla « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una donazione.

N. 831. Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dal signor Paolo Vignarca con atto a rogito dott. Scipione Barbiano di Belgiojoso, notaio residente a Milano, in data 22 aprile 1966, n. 21.483 di repertorio, n. 4458 di raccolta.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 221, *foglio n.* 20. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1968, n. **832.**

Autorizzazione all'Automobile club di Pistoia ad acquistare un immobile.

N. 832. Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile club di Pistoia viene autorizzato ad acquistare, in proprietà, dagli Istituti raggruppati, Conservatorio degli orfani e pia casa di lavoro Conversini, con sede in Pistoia, per il prezzo di L. 8.874.000, l'appezzamento di terreno facente parte del podere « Montesecco II », sito nel comune di Pistoia, località « La Vergine », esteso per una superficie misurata di mq. 5217,95 e catastale di mq. 5220, individuato nel catasto terreni al foglio n. 239, mappale 274 e delle porzioni dei mappali 432,94 e 433, per costruirvi un complesso immobiliare da adibire a stazione di rifornimento carburanti con annessa officina per soccorso stradale.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 221, *foglio n.* 19. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1968.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 208, recante modificazioni alla legge 18 ottobre 1942, n. 1408, in materia di assistenza al personale postelegrafonico;

Visto l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre successivo, registro n. 74 Ufficio riscontro poste, foglio n. 100, relativo alla costituzione, per il quadriennio 7 ottobre 1965-6 ottobre 1969, del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici e successive modificazioni;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione in seno al consiglio di cui sopra del consigliere di Stato dott. Gilberto Bernabei, il quale ha chiesto di essere sollevato dall'incarico;

Vista la designazione effettuata dal Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

Per il periodo intercorrente dalla data del presente decreto fino al 6 ottobre 1969, il dott. Osvaldo Tozzi, consigliere di Stato, è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici in sostituzione del consigliere di Stato dott. Gilberto Bernabei, dimissionario.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1968

SARAGAT

SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1968
Registro n. 31 *Poste e telecomunicazioni, foglio n.* 289

(6990)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1968.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Enna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 420 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 117-*bis* presso quadrivio Santa Anna-lago di Pergusa-innesto strada statale n. 117-*bis* presso bivio Ramata, della lunghezza di chilometri 11+700 »;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 117-*bis* presso quadrivio Santa Anna-lago di Pergusa-innesto strada statale n. 117-*bis* presso bivio Ramata, della lunghezza di km. 11+700 », è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 561 « Pergusina ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 31 maggio 1968

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1968
Registro n. 13 *Lavori pubblici, foglio n.* 10

(6977)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1968.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Enna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 428 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 122 presso Capodarco-Marcatobianco-innesto strada statale n. 191 presso Pietraperzia », dell'estesa di km. 11+000;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 122 presso Capodarco-Marcatobianco-innesto strada statale n. 191 presso Pietraperzia », dell'estesa di km. 11+000, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 560 « di Marcatobianco ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 31 maggio 1968

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1968
Registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 9

(6978)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1968.

Determinazione dell'aggio per la riscossione dell'imposta di soggiorno dovuto alla Banca nazionale del lavoro per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visti gli articoli 8 e 11 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, relativo all'ordinamento dell'imposta di soggiorno;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, concernente la istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto interministeriale n. 2/771 del 7 aprile 1967, col quale, a' termini del richiamato regio decreto-legge n. 1926 del 1938, è stato affidato alla Banca nazionale del lavoro l'incarico di provvedere, per il triennio 1967-1969, al servizio unitario di riscossione dell'imposta di soggiorno nei comuni della Repubblica in cui l'imposta medesima si applica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione dell'aggio dovuto al predetto istituto, per l'anno 1968, sull'importo dell'imposta di soggiorno riscossa;

Decreta:

L'aggio dovuto alla Banca nazionale del lavoro sull'importo della imposta di soggiorno riscossa è determinato, per l'anno 1968, nella misura del 7,25% (sette e venticinque per cento).

Roma, addì 24 giugno 1968

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

(6975)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1968.

Approvazione del regolamento generale della Borsa merci di Parma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle borse di commercio ed il regolamento per l'esecuzione di essa, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto 17 ottobre 1967 del Presidente della Repubblica, che istituisce in Parma la borsa per la contrattazione delle merci;

Vista la deliberazione 16 aprile 1968, n. 243, con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma ha proposto il regolamento generale della borsa merci;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento generale della Borsa merci di Parma, composto di 26 (ventisei) articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

REGOLAMENTO GENERALE DELLA BORSA MERCI DI PARMA

CAP. I
Istituzioni, scopo e vigilanza

Art. 1.

La borsa merci di Parma, istituita con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 ottobre 1967 è regolata dalle disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272, del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068 e delle successive modificazioni, in quanto applicabili, nonchè dalle disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti speciali di borsa.

Art. 2.

La borsa merci è il luogo di incontro per lo svolgimento delle contrattazioni di prodotti e di merci che possono formare oggetto di scambio, esclusi i beni le cui negoziazioni, in base alle disposizioni vigenti, si svolgono presso le borse valori.

Art. 3.

La borsa merci è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma, alla quale spetta di emanare le norme che regolano il mercato nell'ambito della borsa stessa.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede all'amministrazione della borsa.

Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, il presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè i componenti della giunta ed i funzionari dell'ente a ciò espressamente delegati, hanno libero accesso in tutti i locali della borsa. La stessa facoltà hanno pure i funzionari, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato incaricati di funzioni di vigilanza. Le spese necessarie all'esplicazione delle funzioni predette sono a carico della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 4.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente restano valide anche nel caso che la gestione della borsa sia data in concessione, ai sensi dell'art. 7 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29.

In tale caso l'ente concessionario, indipendentemente dagli obblighi contenuti nell'atto di concessione è tenuto a sottoporre il suo statuto ed il regolamento all'approvazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

CAP. II

Deputazione

Art. 5.

La deputazione di borsa è composta di sette membri effettivi e di tre membri supplenti.

Essi sono nominati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e durano in carica un anno. La nomina di cinque dei suddetti membri effettivi e dei tre membri supplenti è fatta su designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che prescegle le persone da designare fra gli appartenenti ai settori interessati all'attività della borsa.

Art. 6.

La deputazione elegge, fra i suoi membri effettivi, il presidente.

Le deliberazioni sono valide allorchè sono prese con la presenza di almeno cinque membri ed a maggioranza assoluta dei presenti.

I membri supplenti hanno facoltà di assistere a tutte le adunanze della deputazione; essi pero hanno diritto a voto soltanto quando sostituiscono membri effettivi assenti.

La deputazione tiene di regola le sue sedute nei locali della borsa. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delegatovi dal segretario generale.

La deputazione può essere convocata, oltre che dal suo presidente, anche dal presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno.

Art. 7.

La deputazione sorveglia l'andamento della borsa e provvede affinchè siano osservate le leggi e i regolamenti.

Essa sovrintende alla polizia interna della borsa ed al buon ordine dei servizi e segnala alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le irregolarità riscontrate, compresi gli abusi eventualmente commessi dal personale, formulando proposte per gli eventuali provvedimenti da adottare; formula infine proposte per il migliore funzionamento dei servizi.

Contro le deliberazioni della deputazione è ammesso il ricorso alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro cinque giorni dalla notifica della deliberazione stessa.

Contro la decisione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura può proporsi ricorso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro dieci giorni dalla notifica di tale decisione.

CAP. III

Comitato di vigilanza

Art. 8.

Il comitato di vigilanza, nominato annualmente dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ha il compito di:

1) collaborare nell'opera di vigilanza svolta dalla deputazione di borsa;

2) denunciare alla deputazione di borsa gli operatori che, nell'esplicazione della loro attività di borsa, contravvengono alle leggi ed ai regolamenti;

3) sovrintendere alla polizia interna della borsa, nell'assenza della deputazione, con l'obbligo di riferire ad essa;

4) proporre alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la formazione dei contratti-tipo, di regolamenti tecnici, peritali o arbitrali;

5) provvedere all'accertamento dei prezzi per la formazione del listino di borsa, di cui all'art. 24, in base alle disposizioni del relativo regolamento;

6) svolgere tutte le altre mansioni che le leggi e i regolamenti attribuiscono al comitato di vigilanza.

Art. 9.

Il numero dei membri del comitato di vigilanza è determinato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentito il parere della deputazione.

I membri del comitato sono scelti fra gli operatori dei settori interessati alla produzione e al commercio delle merci, comprese nel listino e designati dalle associazioni di categoria.

Il segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è membro di diritto del comitato.

Il presidente del comitato è nominato dal presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

In caso di assenza o impedimento, il presidente del comitato sarà sostituito dal segretario generale della camera o da un suo delegato.

La funzione di membro del comitato è incompatibile con quella di componente della deputazione.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della camera delegatovi dal segretario generale.

CAPO IV

Ingresso in borsa

Art. 10.

L'ingresso in borsa è regolato dalla legge e dai regolamenti. Chiunque chiede di essere ammesso in borsa deve nella domanda dichiarare di assoggettarsi alle disposizioni del presente regolamento e, in particolare, alle disposizioni relative alla composizione delle controversie.

Art. 11.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura determina i diritti dovuti per il rilascio dei biglietti e delle tessere d'ingresso.

Essa determina altresì i diritti dovuti per la cessione in uso delle cabine, dei cassettoni e dei tavoli, nonchè quelli per ogni altro servizio posto a disposizione degli operatori di borsa.

Sono esclusi dal pagamento della tassa d'ingresso i componenti della deputazione di borsa, del comitato di vigilanza e delle commissioni per l'accertamento dei prezzi per la formazione del listino.

Art. 12.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, sono esclusi dalla borsa coloro che non eseguono le decisioni arbitrali di borsa emesse nei loro confronti.

E' in facoltà della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentito il parere della deputazione, di privare del diritto di ingresso alla borsa, per un tempo determinato o illimitato, a seconda dei casi, chi se ne renda indegno per qualsiasi motivo.

Nei locali della borsa sarà costantemente affisso l'elenco delle persone che non possono accedervi.

Le eventuali contestazioni e reclami saranno decisi a norma del penultimo e ultimo capoverso dell'art. 7.

Art. 13.

I provvedimenti di esclusione dalla borsa, nonchè quelli di revoca della esclusione stessa, debbono essere comunicati a tutte le altre borse della Repubblica, a cura della deputazione.

CAP. V
Mediazione

Art. 14.

I mediatori hanno l'obbligo di fornire alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alla deputazione di borsa tutte le informazioni relative alla attività da essi svolta in borsa.

Art. 15.

I compensi dovuti ai mediatori iscritti per gli uffici pubblici loro riservati, nonchè le tariffe per le mediazioni di borsa, sono quelli risultanti da apposita tabella approvata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

CAP. VI
Contrattazioni

Art. 16.

Gli affari conclusi nella borsa o con riferimento alle condizioni e agli usi di essa, sono sottoposti alle disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti speciali della borsa medesima.

Art. 17.

Nei locali della borsa si svolgono le contrattazioni relative alla compravendita a trattativa privata su semplice denominazione, o su campione o in base a certificato d'origine o di qualità, con l'adozione di contratti tipo o con patti liberamente convenuti.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentita la deputazione di borsa, può determinare per alcuni prodotti, merci e servizi, le nomenclature, con le relative caratteristiche merceologiche e tecniche, e stabilire in relazione a ciascuna di esse, le modalità di esecuzione dei relativi contratti, salvo patto contrario.

Art. 18.

La compravendita coattiva e le aste pubbliche previste dal codice civile sono eseguite da mediatori iscritti nell'apposito ruolo.

L'avviso d'asta o di esecuzione coattiva deve contenere le modalità di esecuzione.

Art. 19.

Entro la prima quindicina del dicembre di ciascun anno, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentiti la deputazione e il comitato di vigilanza, compila il calendario della borsa per l'anno successivo e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il calendario può limitare i giorni destinati alle riunioni della borsa a determinati giorni della settimana.

CAP. VII
Consegne, pagamenti e costituzione in mora

Art. 20.

Per i contratti conclusi nella borsa o con espresso riferimento alla borsa stessa, valgono, salvo diversa pattuizione, i termini e le modalità contemplati dagli usi vigenti nella provincia di Parma, accertati, approvati e pubblicati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma.

Art. 21.

Trascorso il termine consentito con la diffida o, in mancanza, otto giorni dal termine fissato ai sensi delle disposizioni d'uso di cui all'articolo precedente, per la consegna o il ritiro delle merci o dei prodotti o per il pagamento del prezzo, il contratto si risolve e la parte adempiente o disposta ad adempiere ha diritto di chiedere l'esecuzione coattiva o comunque il risarcimento del danno.

Nei contratti a consegne differite ripartiti a mesi ed a date determinate, le eventuali contestazioni su una consegna, anche se seguite da esecuzione coattiva, non pregiudicano il diritto alle consegne ulteriori.

CAP. VIII
Listino di borsa

Art. 22.

I prodotti e le merci che formano oggetto del listino sono determinati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 23.

L'accertamento dei prezzi per la formazione del listino è fatto dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno un componente della deputazione.

Il comitato può valersi, per il compimento delle relative operazioni di una o più commissioni, presiedute da un membro del comitato, assistito da un funzionario della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura all'uopo delegato dal segretario generale.

I componenti delle commissioni sono nominati annualmente dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sono prescelti di norma tra i membri del comitato di borsa.

Art. 24.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura impartisce al comitato criteri direttivi per la formazione del listino di borsa nei limiti delle disposizioni poste dalle leggi e dai regolamenti.

La stessa Camera cura la pubblicazione del listino.

CAP. IX
Componimento delle controversie

Art. 25.

Le questioni insorte in dipendenza di contrattazioni e di contratti svoltisi in borsa possono essere dalle parti deferite, congiuntamente o disgiuntamente, alla deputazione per il tentativo di composizione amichevole della controversia, purchè entro venti giorni dallo svolgimento della trattativa.

Nel caso che il tentativo di conciliazione resti infruttuoso si applicano le disposizioni degli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

CAP. X
Disposizioni finali

Art. 26.

Le direttive ed i provvedimenti emanati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma e dalla deputazione di borsa, riguardanti il funzionamento della borsa e le contrattazioni, si presumono portati a conoscenza di chiunque direttamente o indirettamente operi in borsa, mediante l'affissione di particolari ordinanze, deliberazioni, manifesti o avvisi nei locali della borsa medesima.

Roma, addì 24 giugno 1968

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
ANDREOTTI

(6911)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1968.

Abrogazione del decreto interministeriale 7 giugno 1960, relativo alla sospensione, nel territorio del comune di Sulmona (L'Aquila), dell'applicazione dell'imposta di soggiorno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto l'istanza in data 10 ottobre 1966, con la quale l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Sulmona ha chiesto l'abrogazione del decreto interministeriale

n. 2/4679 del 7 giugno 1960, concernente l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 6, lettera *a*), del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, alla sospensione dell'applicazione nel territorio del comune di Sulmona dell'imposta di soggiorno per i periodi dal 1° marzo al 30 maggio e dal 1° ottobre al 19 dicembre di ciascun anno, in considerazione della scarsa affluenza di forestieri in tali periodi;

il decreto interministeriale n. 2/2758 del 28 maggio 1962, con il quale venne confermato, in via definitiva, il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo all'intero territorio del comune di Sulmona;

considerato che, come risulta dalla relazione della prefettura di L'Aquila, n. 1157, 1.19.3 del 28 febbraio 1967, nel comune di Sulmona l'affluenza dei forestieri si verifica indifferentemente in qualsiasi periodo dell'anno;

che, pertanto, sono venuti a cessare i motivi che determinarono l'autorizzazione alla sospensione dell'applicazione dell'imposta di soggiorno per una parte dell'anno;

Visti il regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'imposta di soggiorno, cura e turismo;

la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Decreta:

Il decreto interministeriale n. 2/4679 del 7 giugno 1960, di cui in narrativa è abrogato.

Il prefetto di L'Aquila è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 giugno 1968

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

(6925)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1968.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, della autorizzazione a produrre preparati galenici nella officina farmaceutica della ditta Farme S.r.l. sita in Pavia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 2773 in data 3 ottobre 1960, con il quale la ditta « Industria Terapeutica Italiana » fu autorizzata ad attivare in Pavia, via T. Tasso, 96, una officina farmaceutica per la produzione di preparati galenici nelle forme in fialettaggio sterilizzabile in autoclave e a vapore fluente, supposte, sciroppi e soluzioni in genere;

Vista la comunicazione in data 25 gennaio 1968, con la quale la ditta sopra indicata ha dichiarato che la officina farmaceutica sopra indicata è stata definitivamente chiusa, le attrezzature sono state completamente smantellate ed i locali adibiti ad altri usi;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, per l'attivazione di officina farmaceutica in altra sede, la autorizzazione a produrre preparati galenici nella officina farmaceutica della ditta « Farme » S. r. l., sita in Pavia, via T. Tasso, n. 96, concessa con il decreto ministeriale n. 2773 in data 3 ottobre 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Pavia è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 3 luglio 1968

Il Ministro: ZELIOLI SANTINI

(6930)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1968.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, sul riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale;

Visto il proprio decreto 9 marzo 1948 con il quale è stato giuridicamente riconosciuto l'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale ed è stato approvato il relativo statuto, successivamente modificato con decreto 31 dicembre 1958;

Vista l'istanza dell'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale del 18 ottobre 1966 intesa ad ottenere l'approvazione di un nuovo statuto adeguato alle rinnovate strutture organizzative dell'ente;

Visto lo schema di tale statuto, composto di 27 articoli;

Considerato che il nuovo statuto è stato aggiornato in conformità delle norme del citato decreto legislativo n. 804 ed è rispondente alle attuali esigenze organizzative e funzionali dell'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale;

Ritenuta, pertanto, la opportunità di approvare lo statuto medesimo;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, il nuovo statuto dello Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale di cui alle premesse, composto di 27 articoli, che è allegato al presente decreto.

Art. 2.

Le norme dello statuto approvato con il decreto ministeriale 9 marzo 1948, sono abrogate.

Roma, addì 4 luglio 1968

Il Ministro: BOSCO

Statuto dell'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale

Art. 1.

Promosso dalla Associazione nazionale tra lavoratori O.N.A.R.M.O. è costituito, con sede legale in Roma, l'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale.

L'Istituto O.N.A.R.M.O. è l'organo mediante il quale l'Associazione nazionale tra lavoratori O.N.A.R.M.O. svolge le funzioni di assistenza ai sensi ed agli effetti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

All'Istituto O.N.A.R.M.O., su proposta dell'associazione promotrice e con l'approvazione del consiglio di amministrazione, possono aderire altri enti od associazioni.

L'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale svolge la propria attività in tutto il territorio dello Stato e presso le collettività italiane all'estero.

Entro i limiti consentiti dalle leggi e dalle norme del presente statuto e per le finalità ivi contemplate, l'Istituto O.N.A.R.M.O. può possedere, obbligarsi e stare in giudizio.

Art. 2.

L'Istituto O.N.A.R.M.O. ha i seguenti scopi:

1) assistere i lavoratori nello svolgimento delle pratiche amministrative e medico-legali necessarie per il conseguimento di prestazioni previste da leggi, statuti, contratti, nel campo della previdenza e della quiescenza.

In particolare l'istituto attua l'assistenza e la tutela dei lavoratori e loro aventi causa nonchè la rappresentanza dei medesimi davanti agli organi di liquidazione, di conciliazione, ed il loro patrocinio in sede giudiziaria, nei seguenti settori:

Infortunistica, per il conseguimento dei diritti sanciti dalle leggi, decreti e regolamenti sulla assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali nell'industria, nell'agricoltura o comunque nell'ambito del lavoro, e per il conseguimento dei diritti relativi alla responsabilità civile per infortuni sul lavoro

Previdenza sociale, per il conseguimento dei diritti sanciti dalle leggi, decreti, regolamenti concernenti le assicurazioni obbligatorie e facoltative di invalidità (e prevenzione relativa), vecchiaia, nuzalità, natalità, disoccupazione, tubercolosi (e relativi ricoveri in istituti idonei) e gestioni speciali.

Assicurazioni malattie, per il conseguimento del trattamento di diritto relativo alla contingenza della malattia.

Integrazione salari, quali gli assegni familiari.

Altri trattamenti di previdenza e pensioni civili e militari e sui danni di guerra.

2) assistere moralmente il lavoratore e i suoi familiari negli eventi di danno e promuovere il soccorso e l'aiuto da parte delle opere e degli istituti di beneficenza;

3) rappresentare il lavoratore che gli abbia rilasciato mandato in tutte le pratiche per il conseguimento delle prestazioni di cui al n. 1) del presente articolo; nonchè davanti agli organi conciliativi e giurisdizionali per la soluzione delle controversie riguardanti le prestazioni medesime.

La facoltà dell'istituto di conciliare e transigere in qualsiasi sede, deve risultare esplicitamente dal mandato conferito dal lavoratore;

4) praticare le visite preventive e periodiche richieste dalle leggi sull'igiene e l'avviamento al lavoro;

5) svolgere azione divulgatrice per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e per la rieducazione professionale degli infortunati; nonchè diffondere tra i lavoratori la conoscenza delle leggi sociali;

6) assistere i lavoratori invalidi e mutilati del lavoro; quelli residenti in zone malariche; gli emigranti, nelle pratiche relative alla emigrazione ed a quelle di previdenza sociale ed assicurative dei lavoratori all'estero;

7) studiare e proporre agli organi competenti lo sviluppo ed il progresso della legislazione sociale;

8) promuovere ogni altra eventuale iniziativa di assistenza sociale.

Art. 3.

Le attività assistenziali sono svolte dall'istituto gratuitamente a favore di tutti i lavoratori senza alcuna limitazione e distinzione, ivi compresa quella in favore dei danneggiati di guerra.

L'istituto non può rifiutare di prestare l'assistenza a chiunque ne faccia richiesta, secondo le condizioni fissate dal presente statuto.

Art. 4.

In conformità dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, l'istituto è gestito secondo gli indirizzi dell'Associazione nazionale tra lavoratori O.N.A.R.M.O., che ne ha promossa la costituzione.

La gestione è assicurata e i servizi vengono svolti per mezzo degli organi centrali e degli uffici centrali e periferici, questi ultimi distinti in provinciali, zonali e capillari.

Per lo sviluppo delle proprie funzioni assistenziali l'Istituto O.N.A.R.M.O. potrà, occorrendo, istituire uffici all'estero.

Organi centrali

Art. 5.

Gli organi centrali dell'istituto, regolano, disciplinano e coordinano in linea generale, lo sviluppo delle attività e dei servizi sociali dell'istituto stesso, dal punto di vista tecnico ed amministrativo; rappresentano i lavoratori assistiti davanti agli organi giurisdizionali centrali; dispongono studi e pubblicazioni sui problemi dell'assistenza e della previdenza per i lavoratori a scopo di perfezionamento tecnico, di propaganda e di educazione sociale.

Art. 6.

Sono organi centrali:

il presidente;
il consiglio di amministrazione;
il comitato esecutivo;
il collegio dei sindaci.

Art. 7.

Il presidente è nominato dall'Associazione nazionale tra lavoratori O.N.A.R.M.O.

Ha la rappresentanza legale, giudiziale, extra giudiziale dell'istituto. Presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo; in caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente.

Il presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 8.

Il presidente:

1) convoca il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo determinando volta per volta l'ordine del giorno;

2) dà l'indirizzo generale all'attività dell'istituto;

3) adotta in caso di urgenza deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica del consiglio medesimo nella sua prima riunione;

4) designa i rappresentanti dell'istituto in tutte le istituzioni, organi, commissioni e congressi;

5) propone al consiglio di amministrazione, la nomina del direttore generale;

6) firma, per la parte non deferita al direttore generale, atti e documenti che importino impegni all'istituto; riscuote mandati e ne rilascia quietanza.

Art. 9.

Il presidente, sentito il consiglio d'amministrazione, può delegare per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'istituto al direttore generale e, per quanto concerne l'attività dell'istituto nell'ambito delle singole circoscrizioni delle sedi periferiche, ai direttori delle sedi stesse.

La rappresentanza legale dell'istituto è deferita comunque:

a) al direttore generale negli atti d'amministrazione, nella esecuzione delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione e del comitato esecutivo;

b) ai direttori locali nell'ambito delle rispettive circoscrizioni in tutto quanto riguarda l'esercizio dell'assistenza.

Art. 10.

Il consiglio d'amministrazione è così composto:

a) presidente;

b) vice presidente;

c) dieci membri nominati dall'Associazione nazionale tra lavoratori O.N.A.R.M.O. fra i quali di diritto il presidente della associazione più un esperto di servizio sociale designato dall'Ente italiano di servizio sociale (E.I.S.S.) e un rappresentante per ciascun ente o associazione aderente, ai sensi del terzo comma dell'art. 1 del presente statuto.

Il vice presidente è nominato dal consiglio stesso tra i membri di cui al punto *c*) del precedente comma.
Il consiglio dura in carica tre anni e ciascuno dei suoi componenti può essere confermato alla scadenza.

Art. 11.

Il consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi e in via straordinaria tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario, quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti, o dal presidente dell'Associazione tra lavoratori O.N.A.R.M.O.

La convocazione deve essere fatta per iscritto e deve contenere l'ordine del giorno sugli argomenti da discutere; deve essere portata a conoscenza dei consiglieri almeno sette giorni prima per le riunioni ordinarie e quattro giorni per quelle straordinarie urgenti o in caso di ratifica di decisioni prese dal presidente a norma del n. 3) dell'art. 8 del presente statuto.

Per la validità della riunione del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione interviene con funzione consultiva, il direttore generale dell'istituto o un funzionario da questi designato

Possono essere ascoltati, su questioni particolari di loro competenza, i funzionari preposti ai vari servizi dell'istituto.

Un funzionario della direzione generale scelto dal consiglio di amministrazione funge da segretario del consiglio stesso, compila i verbali delle sedute e li sottopone alla firma del presidente o chi ne fa le veci.

Art. 12.

Spetta al consiglio di amministrazione:

1) determinare le direttive generali e le norme per l'attuazione degli scopi e delle finalità dell'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale;
2) approvare i bilanci preventivi e consuntivi dell'istituto;
3) nominare nel suo seno il comitato esecutivo;
4) deliberare su ogni proposta presentata al suo esame dal presidente o dal comitato esecutivo;
5) deliberare sull'ordinamento degli uffici;
6) deliberare, attraverso l'adozione di apposito regolamento, la consistenza numerica, il trattamento giuridico ed il trattamento economico di attività e di quiescenza del personale dipendente;
7) stabilire la misura delle eventuali indennità da riconoscere ai membri degli organi collegiali;
8) nominare, su designazione del presidente, il direttore generale;
9) procedere su proposta del presidente, udito il parere del direttore generale, alla nomina dei funzionari responsabili dei vari servizi centrali tecnici ed amministrativi;
10) provvedere — su proposta del direttore generale — alla nomina dei direttori provinciali, alla rimozione ed avanzamento del personale sia degli uffici centrali che degli uffici periferici;
11) deliberare sui ricorsi del personale;
12) deliberare su ogni eventuale proposta di modifica dello statuto.

I provvedimenti di cui ai numeri 6), 7) e 8) del presente articolo dovranno essere sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 13.

Comitato esecutivo:

Il comitato esecutivo è composto dal presidente e di quattro membri nominati dal consiglio di amministrazione a norma dell'art. 12 del presente statuto.
Il direttore generale dell'istituto prende parte al comitato con voto consultivo.
Il comitato esecutivo si riunisce una volta ogni tre mesi su convocazione del presidente o quando il presidente lo ritenga opportuno.
La convocazione è fatta con la stessa modalità stabilita per il consiglio di amministrazione, ma con il preavviso di tre giorni prima della seduta.
La riunione non è valida se non sono presenti almeno due dei consiglieri oltre il presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 14.

Spetta al comitato esecutivo:

a) deliberare su tutti gli oggetti ad esso specificatamente deferiti dal consiglio d'amministrazione ed esaminare le questioni di carattere amministrativo, tecnico e finanziario da sottoporre per l'approvazione al consiglio medesimo;
b) vigilare sull'organizzazione e sul buon funzionamento dell'istituto.

Art. 15.

Il collegio sindacale è nominato dalla Associazione nazionale tra lavoratori O.N.A.R.M.O.
Si compone di tre membri effettivi e due supplenti.
Il collegio sindacale dura in carica tre anni e provvede:
1) al controllo delle scritture contabili;
2) al riscontro di cassa;
3) alla revisione dei bilanci preventivi e consuntivi ed a riferire con una relazione sui detti bilanci.

In generale le funzioni dei sindaci sono regolate dalle norme del codice civile articoli 2397 a 2409, limitatamente alla materia non disciplinata in modo diverso dal presente statuto.

Art. 16.

Il direttore generale è a capo di tutti i servizi centrali e periferici dell'istituto, cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente statuto, dal regolamento e dal presidente.
Il direttore generale interviene con voto consultivo alle sedute del consiglio d'amministrazione e del comitato esecutivo e riferisce annualmente, in sede di consuntivo, sull'andamento dei servizi.
Egli può prendere provvedimenti d'urgenza relativi al personale, anche se di competenza del presidente o del comitato esecutivo, salvo a riferirne a questi nel minor tempo possibile.
Spetta al consiglio d'amministrazione determinare il rapporto d'impiego del direttore generale ed il suo trattamento economico a qualsiasi titolo.

Organizzazione periferica

Art. 17.

Per l'attuazione, il funzionamento ed il coordinamento dei servizi assistenziali, l'istituto si avvale:
1) delle sedi provinciali;
2) delle sedi zonali;
3) delle sedi capillari.

Art. 18.

La sede provinciale è retta da un direttore.
Ciascuna sede provinciale provvede al funzionamento dei servizi assistenziali dell'istituto nel territorio di propria competenza e coordina a livello provinciale l'attività delle sedi zonali e capillari.

Art. 19.

Il direttore provinciale:
1) è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, fra persone che abbiano competenza nel campo della legislazione previdenziale;
2) applica, in conformità delle direttive della direzione generale, i provvedimenti necessari per il regolare espletamento dei servizi dipendenti.

Art. 20.

Le sedi zonali dipendono dalla sede provinciale e attuano l'assistenza di patrocinio nell'ambito della propria giurisdizione provvedendo alla trattazione completa delle pratiche presso gli istituti previdenziali, eccettuate quelle speciali e complesse che trasmettono alla sede provinciale per l'ulteriore trattazione conclusiva.

Art. 21.

Le sedi capillari potranno essere costituite presso ogni comune, frazione, rione, azienda; esse dipendono dalla sede provinciale.
Collaborano ai compiti indicati dall'art. 2 del presente statuto nell'ambito della giurisdizione locale e nei limiti della propria competenza funzionale.

Ordinamento finanziario e bilancio

Art. 22.

Agli scopi del presente statuto, l'Istituto O.N.A.R.M.O. provvede:

1) con un contributo dell'Associazione nazionale tra lavoratori O.N.A.R.M.O. nella misura da stabilirsi dalla assemblea generale di detta associazione;

2) con il concorso dello Stato a norma degli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804;

3) con eventuali contributi, lasciti o donazioni di enti, istituti o persone anche se residenti all'estero.

Gli eventuali avanzi di esercizio saranno destinati al fondo speciale di riserva da impiegarsi per assicurare e migliorare la continuità del servizio assistenziale in conformità delle norme del presente statuto.

Art. 23.

Il bilancio preventivo dovrà essere approvato un mese prima dell'inizio dell'esercizio finanziario cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.

L'esercizio finanziario dell'Istituto O.N.A.R.M.O. si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

L'istituto deve comunicare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il bilancio consuntivo e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo in carica durante il periodo della gestione considerata.

Disposizioni finali

Art. 24.

Il rapporto a impiego con l'istituto è regolato da apposito « regolamento organico e disciplinare del personale ».

Art. 25.

L'Istituto O.N.A.R.M.O. è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in conformità delle disposizioni di legge.

Esso è tenuto ad esibire agli incaricati del Ministero stesso il libro dei verbali, i bilanci ed i libri contabili, ed a fornire tutte le delucidazioni sul funzionamento tecnico-amministrativo dell'istituto.

Art. 26.

In conformità del punto 6) dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, l'istituto si obbliga di apportare al presente statuto tutte le modifiche e le aggiunte che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ritenesse necessarie a norma di legge.

Art. 27.

In caso di cessazione dell'istituto, il patrimonio sarà devoluto dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, alla Associazione nazionale tra lavoratori O.N.A.R.M.O. che avrà l'obbligo di destinarlo all'assistenza sociale dei lavoratori.

Verrà altresì osservato quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, in materia di scioglimento dell'ente e nell'art. 31 del Codice civile.

(6915)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1968.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 6 luglio 1967, n. 1297, con il quale l'amministrazione provinciale di Grosseto ha deliberato di includere fra le strade provinciali la strada comunale di « Gavorrano » che si diparte dal km. 208+000 della strada statale n. 1 « Aurelia » in località Basse di Caldana, attraversa i centri abitati di Caldana, Ravi e per la strada della Crocina raggiunge il capoluogo di Gavorrano e da questo per le località Filare, Bagno di Gavorrano raggiunge di nuovo la strada statale n. 1 « Aurelia » al km. 218+000 in località San Giuseppe (chilometro 16+650);

Visto il voto 9 aprile 1968, n. 371, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della legge n. 126;

Ritenuto che la sudetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse, di km. 16+650 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1968

Il Ministro: NATALI

(6979)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1968.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica dell'Abruzzo.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica dell'Abruzzo;

Vista la nota n. 3519/C 101, in data 26 giugno 1968 con la quale la Confederazione generale italiana del lavoro designa il sig. Ivo Iorio quale rappresentante dei lavoratori in seno al comitato regionale per la programmazione economica dell'Abruzzo, in sostituzione del signor Vinicio Scipioni, eletto al Parlamento nelle elezioni del 19 maggio 1968;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica dell'Abruzzo, il sig. Vinicio Scipioni con il sig. Ivo Iorio;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Ivo Iorio è chiamato a far parte, quale rappresentante dei lavoratori, del comitato regionale per la programmazione economica dell'Abruzzo, in sostituzione del sig. Vinicio Scipioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1968

Il Ministro: COLOMBO

(7059)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 22 luglio 1968:

Raimondi Tito, notaio residente nel comune di Fivizzano, distretto notarile di La Spezia, è trasferito nel comune di Sarzana, stesso distretto.

De Filippis Michele, notaio residente nel comune di San Paolo di Civitade, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Sannicandro Garganico, stesso distretto.

Coppola Luigi Maria, notaio residente nel comune di Aradeo, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Calimera, stesso distretto.

Mazzarella Giuseppe, notaio residente nel comune di Torchiara, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Terracina, distretto notarile di Latina.

Delli Veneri Luigi Michele, notaio residente nel comune di Castelvetere Val Fortore, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Cerreto Sannita, stesso distretto.

Martelli Luigi, notaio residente nel comune di San Vito Ionico, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Soverato, stesso distretto.

Laganà Oscar, notaio residente nel comune di Desana, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Novara.

Bernardelli Lorenzo, notaio residente nel comune di Ponte dell'Olio, distretto notarile di Piacenza, è trasferito nel comune di Bobbio, stesso distretto.

Pennacchio Giovanni, notaio residente nel comune di Bastia, distretto notarile di Perugia, è trasferito nel comune di Viterbo.

Bigliardi Vittorio, notaio residente nel comune di Scandiano, distretto notarile di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Castelnuovo di Sotto, stesso distretto.

Fucile Irene, notaio residente nel comune di Saint Vincent, distretto notarile di Ivrea, è trasferito nel comune di Castelnuovo di Sotto, distretto notarile di Reggio Emilia.

Gisolfi Renata, notaio residente nel comune di Trevico, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Arienzo, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere.

Zaraga Antonio, notaio residente nel comune di Cernusco sul Naviglio, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

Cabizza Giovanni, notaio residente nel comune di Seregno, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Bollate, stesso distretto.

Sessa Giovan Giuseppe, notaio residente nel comune di Vallata, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Cesano Maderno, distretto notarile di Milano.

Simeone Giacinto, notaio nel comune di Angera, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Barletta, distretto notarile di Trani.

Bellecca Elio, notaio residente nel comune di Sant'Elia a Pianisi, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Barletta, distretto notarile di Trani.

Averoldi Giulio Antonio, notaio residente nel comune di Ponte di Legno, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Brescia.

Rescigno Renato, notaio residente nel comune di Nocera Superiore, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Nocera Inferiore, stesso distretto.

(7379)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Buonalbergo

Con decreto ministeriale 14 maggio 1968, n. 762, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1968, registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 115, il termine per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Buonalbergo (Benevento) e per il compimento delle relative espropriazioni è prorogato al 7 maggio 1973.

(6934)

Conferma del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Mantova

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3890 in data 19 giugno 1968, il sig. Giuseppe Cattabiani è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Mantova.

(6938)

Conferma del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ferrara

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4275 in data 17 giugno 1968, il sig. Umberto Brogli è stato confermato nella carica di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ferrara.

(6936)

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sondrio

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4258 in data 19 giugno 1968, il rag. Riccardo Bordoni ed il dott. Lodovico Vido sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sondrio.

(6937)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Savona

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4299 in data 17 giugno 1968 il sig. Alberto Teardo è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Savona.

(6939)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa provinciale tessile modello, con sede in Alessandria

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 luglio 1968, il dott. Linneo Varese è stato nominato liquidatore della Società cooperativa provinciale tessile modello, con sede in Alessandria, costituita per rogito Canessa in data 17 settembre 1947, repertorio n. 2166, in sostituzione dei signori Pietro Forno e Dino Duro, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(7006)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa Unione cooperativa proletaria, con sede in Urbisaglia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 luglio 1968, il rag. Mozzicafreddo Giuseppe è stato nominato liquidatore della società cooperativa Unione cooperativa proletaria, con sede in Urbisaglia (Macerata), costituita per rogito Seri Molini in data 19 febbraio 1945, repertorio n. 15809, in sostituzione del sig. Canzonetta Antonio, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(7007)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « Casa dell'Auto », con sede in Recanati

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 luglio 1968, il dott. Enzo Bilardo, è stato nominato liquidatore della società cooperativa « Casa dell'Auto », con sede in Recanati, costituita per rogito Pampersi in data 21 aprile 1947, repertorio n. 1176, in sostituzione del sig. Maceratini Romeo, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(7009)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento al patrimonio dello Stato di un'area antistante la caserma Turba di Palermo

Con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze, in data 20 giugno 1968, n. 407, sono stati dismessi dal pubblico Demanio Esercito e trasferiti tra i beni patrimoniali dello Stato gli immobili antistanti la caserma Turba di Palermo, riportati in catasto del comune di Palermo, partita 4277, foglio n. 66, particella 77, della superficie di mq. 5580.

(6932)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Firenze ad acquistare due quartieri

Con decreto del prefetto di Firenze n. 9300 del 26 giugno 1968, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad acquistare due quartieri con la somma di L. 10.000.000, donata in suo favore dall'ing. Ferruccio Marchi, per essere destinata all'acquisto di immobili la cui rendita dovrà essere impiegata per conferire due borse di studio da intitolarsi « Lavinia Sabini e Giancarlo Stucchi Prinetti ».

(6940)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 aprile 1968 registrato alla Corte dei conti in data 25 giugno 1968, registro n. 9, foglio n. 311, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto dalla ditta F.lli Balasso, con sede in Schio, via Don Francesco Faccin n. 15, in persona dei suoi legali rappresentanti signori Balasso Bruno e Tullio avverso il decreto in data 5 novembre 1966 del Ministero dell'industria, commercio e artigianato che ha diciarato irricevibile il ricorso gerarchico prodotto dalla ditta ricorrente per ottenere l'annullamento del provvedimento n. 9639 in data 19 luglio 1966 del prefetto di Vicenza, con il quale è stata respinta l'istanza della ditta F.lli Balasso, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad installare in Schio, via 29 Aprile, un impianto per la distribuzione automatica di carburanti.

(6909)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti in data 25 giugno 1968, registro n. 9, foglio n. 312, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Crispino Maurizio, residente in Frattaminore, via Roma 38, avverso il decreto in data 2 febbraio 1965, n. 185050, con il quale il prefetto di Napoli ha autorizzato la signora Cirillo Francesca, residente in Frattamaggiore, via Atellana n. 64 ed elettivamente domiciliata in Napoli, via G. Martucci n. 62, presso l'avv. Olindo Di Giuro, ad installare un impianto per la distribuzione automatica di carburanti in Frattamaggiore, via Provinciale S. Arpino.

(6910)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Montecalvo Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Montecalvo Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.669.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7174)

Autorizzazione al comune di Campagnola Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Campagnola Emilia (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.153.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7175)

Autorizzazione al comune di Montopoli Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Montopoli Valdarno (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.429.236, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7176)

Autorizzazione al comune di Peglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Peglio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.643.311, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7180)

Autorizzazione al comune di Figline Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Figline Valdarno (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.427.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7181)

Autorizzazione al comune di Varese Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Varese Ligure (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.469.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7182)

Autorizzazione al comune di Rognano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Rognano (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7183)

Autorizzazione al comune di Pallare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Pallare (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.191.601, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7184)

Autorizzazione al comune di Marliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Marliana (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.876.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7185)

Autorizzazione al comune di Frisanco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Frisanco (Pordenone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso. a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7186)

Autorizzazione al comune di Montenars ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Montenars (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7187)

Autorizzazione al comune di Frontino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Frontino (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.616.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7188)

Autorizzazione al comune di Loculi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1968, il comune di Loculi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7189)

Autorizzazione al comune di Chiaramonti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1968, il comune di Chiaramonti (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7190)

Autorizzazione al comune di Bono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1968, il comune di Bono (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7191)

Autorizzazione al comune di Marina di Gioiosa Ionica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1968, il comune di Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.585.802, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7192)

Autorizzazione al comune di Serramonacesca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1968, il comune di Serramonacesca (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.528.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7193)

Autorizzazione al comune di Lettomanoppello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1968, il comune di Lettomanoppello (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.503.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7194)

Autorizzazione al comune di Sagama ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1968, il comune di Sagama (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7195)

Autorizzazione al comune di Posada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1968, il comune di Posada (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7196)

Autorizzazione al comune di Oniferi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1968, il comune di Oniferi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7197)

Autorizzazione al comune di Ficulle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Ficulle (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.925.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7198)

Autorizzazione al comune di Fisciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Fisciano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.424.109, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7199)

Autorizzazione al comune di Appignano del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Appignano del Tronto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.262.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decerto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7200)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1968, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 399, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 15 dicembre 1965 dal signor Pedron Nazzareno, residente in San Vito d'Altivole (Treviso), avverso il decreto ministeriale n. 2136413 del 4 ottobre 1965, con il quale gli venne negato il diritto a trattamento pensionistico di guerra.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1968, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 316, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 17 dicembre 1965 dal signor Adami Giovanni, residente a Volpago del Montello, frazione Selva (Treviso), via Luigi Pastro n. 24, avverso la decisione 27 settembre 1965, n. 9262, con la quale la Corte dei conti ebbe a respingergli il gravame giurisdizionale prodotto contro il decreto ministeriale n. 1526105 dell'8 aprile 1965, negativo di trattamento pensionistico di guerra.

(6921)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 142

Corso dei cambi del 25 luglio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,76	622 —	622,10	622,08	621,90	622,36	622,05	622,08	621,76	622,10
$ Can.	579,60	579,73	580 —	579,80	579 —	579,76	579,80	579,80	579,60	579,60
Fr. Sv.	144,76	144,80	144,80	144,82	144,70	145,03	144,77	144,82	144,76	144,80
Kr. D.	82,75	82,77	82,78	82,80	82,90	83,14	82,77	82,80	82,75	82,75
Kr. N.	87,06	87,09	87,08	87,11	87,20	87,25	87,095	87,11	87,06	87,06
Kr. Sv.	120,43	120,43	120,45	120,455	120,30	121,18	120,44	120,455	120,43	120,43
Fol.	171,69	171,77	171,75	171,76	171,80	172,08	171,77	171,76	171,69	171,73
Fr. B.	12,45	12,455	12,4590	12,45625	12,45	12,25	12,4575	12,45625	12,45	12,45
Franco francese	125,03	125,08	125,11	125,085	125 —	125,28	125,09	125,085	125,03	125,07
Lst.	1487,50	1487,89	1488,30	1488,20	1487,25	1488,34	1487,90	1488,20	1487,50	1488,20
Dm. occ.	155,05	155,06	155,04	155,05	155 —	155,73	155,025	155,05	155,05	155,07
Scell. Austr.	24,09	24 —	24,10	24,095	24,10	24,25	24,095	24,095	24,09	24,09
Escudo Port.	21,74	21,76	21,75	21,74	21,80	21,88	21,765	21,74	21,74	21,74
Peseta Sp.	8,92	8,92	8,93	8,926	8,90	8,93	8,9325	8,926	8,92	8,92

Media dei titoli del 25 luglio 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	106,40
Redimibile 3,50 % 1934	100,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,775
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,05
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,55
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,15
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	98,35
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,50
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 luglio 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,065
1 Dollaro canadese	579,80
1 Franco svizzero	144,795
1 Corona danese	82,785
1 Corona norvegese	87,102
1 Corona svedese	120,447
1 Fiorino olandese	171,765
1 Franco belga	12,457
1 Franco francese	125,087
1 Lira sterlina	1488,05
1 Marco germanico	155,037
1 Scellino austriaco	24,095
1 Escudo Port.	21,752
1 Peseta Sp.	8,929

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per cento posti in convitto e per millecinquecentocinquanta borse di studio a favore degli orfani degli iscritti nell'anno scolastico 1968-1969.

Ai benefici dei posti in convitto e delle borse di studio previsti dal presente avviso possono concorrere gli orfani di padre — o di madre — che sia stato dipendente statale iscritto alla «Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato». (Sono, quindi, esclusi gli orfani di dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, l'assistenza scolastica dei quali è posta a carico dell'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato, nonchè gli orfani dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni appartenenti agli uffici locali od alle agenzie, per i quali provvede l'Istituto postelegrafonici).

Sono equiparati agli orfani i figli degli iscritti capifamiglia, dispensati dal servizio senza diritto a pensione per malattie che comportino una assoluta e permanente inabilità ad ogni proficuo lavoro.

1. — *Norme relative al concorso per il ricovero nei convitti*

I posti gratuiti in convitto, da conferirsi per l'anno scolastico 1968-69 agli orfani degli iscritti, sono complessivamente cento, dei quali cinque riservati ad orfani, soltanto di sesso maschile, che intendano seguire corsi di musica (composizione, organo, pianoforte, violino od altri strumenti). I partecipanti a questo ultimo concorso saranno sottoposti ad apposito esame che ne accerti le attitudini musicali.

Per la partecipazione al concorso dei convitti occorre che alla data del 30 settembre 1968 gli orfani aspiranti abbiano non meno di sette anni di età e non più di dodici. Coloro che intendano seguire corsi di musica debbono — sempre alla predetta data — avere non meno di dieci anni e non più di dodici e debbono aver conseguito almeno la licenza elementare.

Per gli orfani ammessi in convitto l'ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche e dei libri. Il corredo personale prescritto dal convitto, le riparazioni e le rinnovazioni del corredo stesso sono, invece, a carico della famiglia.

I vincitori del concorso saranno ospitati nei convitti dell'ENPAS di Spoleto (Perugia) e di Pescara. Qualora non vi fossero posti disponibili nei detti convitti, gli orfani potranno essere assegnati ad altri collegi convenzionati con l'ente.

L'ente si riserva la facoltà dell'assegnazione straordinaria dei posti che eventualmente rimanessero disponibili dopo l'espletamento del concorso.

2. — *Norme relative al concorso delle borse di studio*

Le 1550 borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1968-69 agli orfani degli iscritti sono così suddivise:

N. 200 da L. 20.000: per la scuola elementare;

N. 600 da L. 40.000: per la scuola media inferiore;

N. 400 da L. 65.000: per le varie classi delle scuole medie superiori, previste dall'ordinamento scolastico statale, cui può accedersi dopo il conseguimento della licenza di scuola media inferiore;

N. 300 da L. 100.000: per l'università e gli altri istituti statali di istruzione superiore, escluse le accademie militari. Duecento di tali borse sono riservate ai concorrenti che nell'anno accademico 1968-69 si iscriveranno per la prima volta all'università;

N. 50 da L. 100.000: per i corsi statali di specializzazione o di perfezionamento post-universitario. Queste borse avranno la durata massima di un triennio.

3. — *Condizioni e modalità per la partecipazione ai concorsi*

Le domande devono pervenire alla direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali - Servizio assistenza climatica e scolastica, Ufficio 23°, via S. Croce in Gerusalemme, n. 55, Roma, oppure ad uno degli uffici provinciali dell'ente stesso, entro i seguenti termini:

15 agosto 1968 per gli aspiranti a posti in convitto, con riserva di produrre entro il 15 settembre 1968 i risultati della sessione autunnale, qualora il concorrente non sia stato promosso in quella estiva;

30 settembre 1968 per gli aspiranti alle borse di studio delle scuole elementari e medie (inferiori e superiori);

31 ottobre 1968 per gli aspiranti a borse di studio universitarie che nell'anno accademico 1698-69 si iscriveranno per la prima volta all'università;

15 dicembre 1968 per gli aspiranti a borse di studio universitarie (anni successivi al primo) e post-universitarie.

Detti termini sono improrogabili.

In proposito, si precisa che saranno prese in considerazione *soltanto* le domande pervenute in tempo debito agli uffici dell'ENPAS, mentre non verranno accettate le domande presentate, sia pure nei sopra indicati termini, presso qualsiasi altra amministrazione.

Le domande, firmate dal rappresentante legale dell'orfano, dovranno precisare a quale beneficio (convitto o borse) s'intenda concorrere e dovranno indicare con esattezza il domicilio del citato rappresentante legale dell'orfano e di quest'ultimo.

Il concorso è per titoli ed i concorrenti, orfani di ambedue i genitori, oppure di padre dipendente statale, ovvero di madre dipendente statale, saranno graduati fra loro per ciascuna di dette categorie (nell'ordine indicato) in base ai risultati scolastici. A parità di merito, sarà tenuto conto della corrispondenza tra età e classe frequentata e della condizione economica della famiglia, dando la precedenza agli orfani di guerra. Gli appartenenti a famiglie che già abbiano ottenuto un posto in convitto od una borsa di studio, saranno collocati in graduatoria dopo gli orfani le cui famiglie non abbiano ricevuto alcun beneficio.

A seguito dell'attuale concorso, potrà essere concesso per ogni nucleo familiare soltanto un beneficio.

Ad una famiglia che fruisca di un posto in convitto, potrà essere concesso un secondo posto soltanto in presenza di madre vedova di un iscritto, la quale abbia cinque figli orfani minorenni a carico, oppure se si tratta di famiglia con più di tre orfani minorenni privi di entrambi i genitori. Quando una famiglia già fruisca di due posti in convitto non potrà essere concesso alcun altro beneficio.

L'aspirante non deve essere in ritardo nella carriera scolastica di oltre un anno se dovrà frequentare le scuole elementari o medie inferiori, e di oltre due anni se dovrà frequentare le medie superiori, oppure i corsi universitari.

Il concorrente che risulti già iscritto all'università deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti dalla facoltà oppure risultanti dal piano di studi individuale regolarmente approvato dal consiglio di facoltà per gli anni frequentati. Qualora detti esami non siano tutti superati nella sessione autunnale del 1968, essi potranno essere completati nella successiva sessione di febbraio 1969, fermo restando l'obbligo per il concorrente di produrre domanda di partecipazione al concorso entro il termine sopra indicato, con riserva di far conoscere appena possibile — ma comunque non oltre il 1° aprile 1969 — l'esito conseguito nella citata sessione di febbraio. Sono esclusi dal concorso gli studenti che nell'anno accademico 1968-69 risultino fuori corso, o che abbiano comunque ultimato la regolare frequenza.

I candidati alle borse di studio post-universitarie devono aver conseguito la laurea da non oltre due anni alla data del presente avviso con votazione di almeno 88/110, nè devono essere in ritardo negli studi per più di un biennio.

Le borse di studio non hanno effetto retroattivo e l'esito delle domande verrà comunicato agli interessati non appena il concorso sia stato espletato.

4. — *Documentazione*

I documenti da produrre a corredo delle domande di partecipazione ai concorsi sono:

1) estratto dell'atto di nascita del concorrente;

2) estratto dell'atto di morte del genitore iscritto;

3) stato di servizio dell'iscritto — o foglio matricolare per i militari — *rilasciato direttamente dal competente Ministero*;

4) documento che comprovi se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra;

5) stato di famiglia rilasciato in data posteriore a quella del presente avviso di concorso;

6) dichiarazione del capo famiglia da cui risulti: se la famiglia medesima goda di pensione ordinaria o di assegno vitalizio, la professione di ciascun membro della stessa e se il concorrente, o qualcuno dei suoi fratelli, sia ricoverato in convitto oppure assistito con borse di studio o sussidi scolastici da qualche altro ente;

7) atto di adozione, di affiliazione o di riconoscimento, qualora il concorrente sia figlio adottivo, affiliato o riconosciuto;

8) atto di nomina del tutore se l'orfano sia minorenne e privo di entrambi i genitori;

9) certificato dell'autorità scolastica da cui risultino i voti riportati nello scrutinio finale o nelle due sessioni di esami dell'anno scolastico 1967-68 se nel 1968-69 il concorrente dovrà frequentare le scuole elementari o medie, oppure iniziare l'università.

10) il concorrente che già frequenti l'università dovrà produrre:

a) copia del piano completo di studi consigliato dalla facoltà frequentata o approvato dal consiglio di facoltà;

b) un certificato rilasciato dall'università con le seguenti indicazioni:

I) facoltà ed anno cui lo studente è iscritto;

II) esami superati durante gli anni già frequentati, col voto conseguito in ciascuno di essi;

III) dichiarazione che detti esami sono quelli di tutti gli insegnamenti fondamentali, con la precisazione di quali degli esami sostenuti siano complementari.

11) il concorrente a borse di studio per corsi di specializzazione o di perfezionamento post-universitario dovrà produrre:

a) un certificato dell'università di provenienza attestante il voto riportato nell'esame di laurea e la data in cui questa è stata conseguita;

b) un documento comprovante che il corso da seguire è di specializzazione o di perfezionamento post-universitario regolarmente riconosciuto dallo statuto dell'università ed esclusivamente accessibile ai laureati, con l'indicazione della durata del corso stesso e la precisazione che sarà tenuto nell'anno accademico 1968-69. Il relativo certificato di iscrizione potrà essere esibito anche dopo l'eventuale conferimento della borsa, ma sempre entro l'anno accademico 1968-69. Il candidato che avesse iniziato il corso dovrà produrre anche un certificato attestante il superamento di tutti gli esami consigliati per gli anni già frequentati, con le votazioni riportate.

I titoli di studio debbono avere pieno valore legale: i certificati rilasciati da scuole parificate, o legalmente riconosciute, debbono essere autenticati dal competente provveditorato agli studi. Tutti i certificati scolastici dovranno, infine, portare la dicitura: « Per uso borsa di studoi ENPAS ».

Domande e documenti sono esenti dalla tassa di bollo per l'art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

N. B. — La produzione dei documenti indicati ai numeri 1), 2), 3), 4), 7) e 8) potrà essere omessa qualora essi siano stati esibiti all'ente per il conseguimento di altre borse di studio, indennità di buonuscita o assegno vitalizio. In tal caso, occorre che sia fatto espresso richiamo all'istanza a corredo della quale i documenti stessi furono prodotti.

Roma, addì 19 giugno 1968

Il presidente: FORESI

(7343)

Concorso per duemilasettecento borse di studio a favore dei figli di iscritti in servizio attivo nell'anno scolastico 1968-1969.

Al beneficio delle borse di studio previste dal presente avviso di concorso possono partecipare i figli dei dipendenti dello Stato, in servizio attivo, iscritti all'« Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato ». (Sono, quindi, esclusi i figli dei dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, l'assistenza scolastica dei quali è posta a carico dell'« Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato », nonchè i figli dei dipendenti dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni appartenenti agli uffici locali o alle agenzie, per i quali provvede l'Istituto postelegrafonici).

Le 2700 borse di studio da conferirsi per l'anno 1968-69, ai figli dei citati iscritti sono così suddivise:

N. 1600 da L. 65.000: per le varie classi delle scuole medie superiori previste dall'ordinamento scolastico statale, cui può accedersi dopo il conseguimento della licenza di scuola media inferiore;

N. 1000 da L. 100.000: per l'università e gli altri istituti statali di istruzione superiore, escluse le accademie militari. Duecentocinquanta di tali borse sono riservate ai concorrenti che per l'anno accademico 1968-69 si iscriveranno per la prima volta all'università;

N. 100 da L. 100.000: per corsi statali di specializzazione o di perfezionamento post-universitario. Queste borse avranno la durata massima di un triennio.

1. — *Condizioni e modalità per la partecipazione al concorso*

L'aspirante alle borse di studio per le scuole medie superiori e per l'inizio dell'università non deve essere in ritardo negli studi per più di due anni e deve aver conseguito la promozione o il diploma nella sessione estiva dell'anno scolastico 1967-68 con una media non inferiore agli 8/10. Detta media sarà calcolata in base ai voti riportati nelle materie di insegnamento escluse quelle facoltative, l'educazione fisica (tranne che per l'istituto magistrale), la religione e la condotta.

Il concorrente che risulti già iscritto all'università, oltre a non essere in ritardo per più di due anni nella carriera scolastica, deve aver superato, negli anni già frequentati, gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti dalla facoltà o risultanti dal piano di studi individuale regolarmente approvato dal consiglio di facoltà con una media non inferiore ai 24/30. Qualora detti esami non siano tutti superati nella sessione autunnale del 1968, essi potranno essere completati nella successiva sessione di febbraio 1969, fermo restando l'obbligo per il concorrente di produrre la domanda di partecipazione al concorso entro il termine sottoindicato e con riserva di far conoscere appena possibile — ma comunque non oltre il 1° aprile 1969 — l'esito conseguito nella citata sessione di febbraio.

Sono esclusi dal concorso gli studenti che nell'anno accademico 1968-69 risulteranno fuori corso.

Gli aspiranti alle borse di studio post-universitarie debbono aver conseguito la laurea da non oltre due anni alla data del presente avviso con una votazione di almeno 88/110, nè debbono essere in ritardo negli studi per più di un biennio.

Le domande di partecipazione al concorso debbono pervenire alla direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali — Servizio assistenza climatica e scolastica — Ufficio 23°, via S. Croce in Gerusalemme n. 55, Roma, oppure ad uno degli uffici provinciali dell'ente stesso entro i seguenti termini:

30 settembre 1968 per gli aspiranti alle borse di studio per le scuole medie superiori;

31 ottobre 1968 per gli aspiranti alle borse di studio universitarie, i quali nell'anno accademico 1968-69 si iscriveranno per la prima volta all'università;

15 dicembre 1968 per gli aspiranti a borse di studio universitarie — anni successivi al primo — e post-universitarie.

Detti termini sono improrogabili.

In proposito, si precisa che saranno prese in considerazione *soltanto* le domande pervenute in tempo debito agli uffici ENPAS, mentre non verranno accettate le domande presentate, sia pure nei sopra indicati termini, presso qualsiasi altra amministrazione.

Nelle domande, firmate dal genitore iscritto, deve essere precisato il corso di studi che si intende seguire e deve essere indicato con esattezza il domicilio dell'aspirante.

Il concorso è per titoli ed i concorrenti figli di padre o di madre — dipendente statale capo famiglia, oppure figli di madre dipendente statale non capo famiglia, saranno graduati fra loro per ciascuna delle due categorie, con precedenza alla prima, in base ai risultati scolastici. A parità di merito, sarà tenuto conto della corrispondenza tra età e classe frequentata e della condizione economica della famiglia, dando la precedenza agli eventuali orfani di guerra. Gli appartenenti a famiglie, che già abbiano ottenuto una borsa di studio, saranno collocati in graduatoria dopo tutti i candidati le cui famiglie non abbiano mai ricevuto alcun beneficio.

A seguito dell'attuale concorso potrà essere concessa per ogni nucleo familiare soltanto una borsa di studio.

Le borse non hanno effetto retroattivo e l'esito delle domande verrà comunicato agli interessati non appena il concorso sia stato espletato.

2. — *Documentazione da produrre a corredo delle domande*

I documenti da produrre, a corredo delle domande di partecipazione al concorso, sono:

1) dichiarazione dell'amministrazione centrale, da cui il genitore iscritto dipende, attestante che lo stesso, alla data del presente bando, si trovava in attività di servizio, se civile, od in servizio permanente, se militare, con la precisazione della qualifica e della carriera di appartenenza;

2) estratto dell'atto di nascita del concorrente;

3) documento che comprovi se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra;

4) atto di adozione, di affiliazione o di riconoscimento, qualora il concorrente sia figlio adottivo, affiliato o riconosciuto;

5) stato di famiglia rilasciato in data posteriore a quella del presente avviso di concorso;

6) dichiarazione del capo di famiglia da cui risulti la professione di ciascun membro della stessa e se il concorrente, o qualcuno dei suoi fratelli, sia assistito con borse di studio o sussidi scolastici da qualche altro ente;

7) il concorrente studente di scuole medie o all'inizio dell'università dovrà produrre un certificato dell'autorità scolastica, dal quale risultino i voti riportati nello scrutinio finale o nella sessione estiva di esami dell'anno scolastico 1967-68;

8) il concorrente che già frequenti l'università dovrà produrre:

a) copia del piano completo di studi consigliato dalla facoltà frequentata o approvato dal consiglio di facoltà;

b) un certificato rilasciato dall'università con le seguenti indicazioni:

I) facoltà ed anno cui lo studente è iscritto;

II) esami superati durante gli anni già frequentati col voto conseguito in ciascuno di essi;

III) dichiarazione che detti esami sono quelli di tutti gli insegnamenti fondamentali, con la precisazione di quali degli esami sostenuti siano complementari;

9) il concorrente alle borse di studio per corsi di specializzazione o di perfezionamento post-universitario dovrà produrre:

a) certificato dell'università attestante il voto riportato nell'esame di laurea e la data in cui questa è stata conseguita;

b) un documento comprovante che il corso da seguire è di specializzazione o perfezionamento post-universitario regolarmente riconosciuto dallo statuto dell'università ed esclusivamente accessibile ai laureati, con l'indicazione della durata del corso stesso e la precisazione che sarà tenuto nell'anno accademico 1968-69. Il relativo certificato d'iscrizione potrà essere esibito anche dopo l'eventuale conferimento della borsa, ma sempre entro l'anno accademico 1968-69. Il candidato che già avesse iniziato il corso di perfezionamento dovrà produrre anche un certificato attestante il superamento di tutti gli esami consigliati per gli anni già frequentati, con le votazioni riportate.

I titoli di studio debbono avere pieno valore legale: i certificati rilasciati da scuole parificate, o legalmente riconosciute, debbono essere autenticati dal competente provveditorato agli studi. Tutti i certificati scolastici dovranno, infine, portare la dicitura: « Per uso borsa di studio ENPAS ».

Domande e documenti sono esenti dalla tassa di bollo per l'art. 25 della legge 29 gennaio 1942, n. 22.

Roma, addì 19 giugno 1968

Il presidente: FORESI

(7344)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per titoli per la nomina di venti maggiori medici di complemento nel Corpo sanitario militare marittimo

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina militare, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale in data 10 febbraio 1953, n. 251, che detta norme per la nomina e la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli per la nomina degli ufficiali di complemento della Marina militare;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 11 agosto 1959, n. 750, concernente revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della Sanità e dell'Istituto Superiore di Sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per la nomina di venti Maggiori medici di complemento nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea in medicina e chirurgia e si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) professori straordinari ed ordinari di Università;

b) medici provinciali Capo;

c) medici e chirurghi muniti del diploma di libera docenza, che siano primari di ospedali di prima e seconda categoria, compresi i manicomi, e che siano nominati tali in seguito a pubblico concorso, tanto per esami che per titoli;

d) liberi docenti che siano da non meno di quattro anni aiuti di ruolo di cliniche od istituti universitari equipollenti, o da non meno di sei anni aiuti di ospedali di prima e seconda categoria, nominati in seguito a concorso per esami, oppure contino non meno di quindici anni di servizio professionale.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso della abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

I concorrenti devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) non aver superato al momento della nomina i 55 anni;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) possedere l'attitudine fisica per disimpegnare il servizio attivo.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 5, dovranno pervenire al Ministero della Difesa Direzione generale per il personale militare della Marina 5ª Divisione Stato e Avanzamento ufficiali, entro il sessantesimo giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare alla competente autorità diplomatica o consolare la sola domanda, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) documenti e titoli allegati alla domanda;

c) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata, nel modo più celere, al Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione Stato e Avanzamento ufficiali.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal Segretario Comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del Capo dell'Ufficio nel quale essi prestano servizio.

Art. 5.

In allegato alla domanda i concorrenti dovranno presentare i seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento diritti politici;

3) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) foglio matricolare;

6) fotografia con firma autenticata;

7) titolo di studio (in originale o copia notarile), certificato di abilitazione all'esercizio professionale ed altri titoli che il concorrente ritenga di esibire. Qualora nel titolo di studio *non siano indicati i voti riportati* nelle singole materie il concorrente dovrà presentare apposito certificato contenente le indicazioni predette.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo e legalizzati, in quanto necessario.

Gli aspiranti che comprovino, mediante apposito certificato in carta legale, di essere impiegati statali di ruolo, potranno limitarsi a produrre i certificati di cui ai numeri 3), 5), 6) e 7); in tal caso, la firma in calce alla domanda e la fotografia potranno essere autenticate da parte dell'autorità alle cui dipendenze il concorrente presta servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 6.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato sarà accertata mediante visita medica che sarà effettuata presso le sedi che saranno successivamente determinate.

La Commissione per detta visita sara composta da tre ufficiali medici del Corpo sanitario della Marina militare, dei quali almeno uno di grado non inferiore a maggiore.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso sara nominata con decreto del Ministro per la difesa e sarà composta come segue:

1) un ufficiale ammiraglio o generale medico, presidente;
2) un ufficiale del Corpo di Stato Maggiore di grado non inferiore a capitano di vascello, membro;
3) un ufficiale superiore di grado non inferiore a tenente colonnello del Corpo sanitario militare marittimo, membro.

E' chiamato a far parte della Commissione di cui al precedente comma, con funzioni di segretario, un funzionario della carriera amministrativa con qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe.

Art. 9.

Ai fini della formazione della graduatoria sono valutati i titoli compresi nelle seguenti categorie:

a) benemerenze di guerra;
b) qualità militari e professionali;
c) titoli di studio.

La Commissione stabilisce il punteggio da assegnare per ciascuno dei titoli rientranti in una delle predette categorie e fissa inoltre il punteggio minimo necessario per ottenere la idoneità.

Art. 10.

La graduatoria degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e conseguiranno la nomina a Maggiore medico di complemento del Corpo sanitario militare marittimo con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina.

Art. 12.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 giugno 1968

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1968
Registro n. 19 *Difesa, foglio n.* 363

(7361)

Concorso per titoli per la nomina di trenta capitani medici di complemento nel Corpo sanitario militare marittimo

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina militare, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale in data 10 febbraio 1953, n. 251, che detta norme per la nomina e la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli per la nomina degli ufficiali di complemento della Marina militare;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per la nomina di trenta capitani medici di complemento nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea in medicina e chirurgia e si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) medici laureati da non meno di quindici anni o che siano primari di un ospedale di prima e seconda categoria;

b) medici provinciali e tutti quei medici chirurghi che, qualunque sia l'impiego professionale, abbiano il diploma di libera docenza in qualsiasi branca delle scienze medico-chirurgiche;

c) aiuti di clinica od istituti universitari equipollenti che abbiano almeno due anni di carica;

d) aiuti di ospedali di prima e seconda categoria purchè ricoprano da almeno due anni la carica e purchè questa sia stata conferita loro in seguito a concorso per esami.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso della abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

I concorrenti devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;
b) non aver superato al momento della nomina i 50 anni;
c) risultare di buona condotta pubblica e privata;
d) possedere l'attitudine fisica per disimpegnare il servizio attivo.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 5, dovranno pervenire al Ministero della Difesa Direzione generale per il personale militare della Marina 5ª Divisione Stato e Avanzamento ufficiali, entro il sessantesimo giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare alla competente autorità diplomatica o consolare la sola domanda, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;
b) documenti e titoli allegati alla domanda;
c) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dello indirizzo dovrà essere segnalata, nel modo più celere, al Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione Stato e Avanzamento ufficiali.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Art. 5.

In allegato alla domanda i concorrenti dovranno presentare i seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) foglio matricolare;
6) fotografia con firma autenticata;
7) titolo di studio (in originale o copia notarile), certificato di abilitazione all'esercizio professionale ed altri titoli che il concorrente ritenga di esibire. Qualora nel titolo di studio non siano indicati i voti riportati nelle singole materie il concorrente dovrà presentare apposito certificato contenente le indicazioni predette.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi dalla data del presente decreto.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo e legalizzati, in quanto necessario.

Gli aspiranti che comprovino, mediante apposito certificato in carta legale, di essere impiegati statali di ruolo, potranno limitarsi a produrre i certificati di cui ai numeri 3), 5), 6) e 7); in tal caso, la firma in calce alla domanda e la fotografia potranno essere autenticate da parte dell'autorità alle cui dipendenze il concorrente presta servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 6.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 7.

L'Idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato sarà accertata mediante visita medica che sarà effettuata presso le sedi che saranno successivamente determinate.

La Commissione per detta visita sarà composta da tre ufficiali medici del Corpo sanitario della Marina militare, dei quali almeno uno di grado non inferiore a maggiore.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro per la difesa e sarà composta come segue:

1) un ufficiale ammiraglio o generale medico, presidente;

2) un ufficiale del Corpo di Stato Maggiore di grado non inferiore a capitano di vascello, membro;

3) un ufficiale superiore di grado non inferiore a tenente colonnello del Corpo sanitario militare marittimo, membro.

E' chiamato a far parte della Commissione di cui al precedente comma, con funzioni di segretario, un funzionario della carriera amministrativa con qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe.

Art. 9.

Ai fini della formazione della graduatoria sono valutati i titoli compresi nelle seguenti categorie:

a) benemerenze di guerra;

b) qualità militari e professionali;

c) titoli di studio.

La Commissione stabilisce il punteggio da assegnare per ciascuno dei titoli rientranti in una delle predette categorie e fissa inoltre il punteggio minimo necessario per ottenere la idoneità.

Art. 10.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e conseguiranno la nomina a capitano medico di complemento del Corpo sanitario militare marittimo con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina.

Art. 12.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 giugno 1968

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1968
Registro n. 19 Difesa, foglio n. 362

(7362)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Dichiarazione dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1919 del 20 giugno 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia al 30 novembre 1967;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Tallarico Francesco: Bagnara-Scilla;
2) Zurlo Filippo: Ardore;
3) Minuto Saverio: Gioiosa Jonica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'Albo dell'ufficio veterinario provinciale e dei comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 15 luglio 1968

Il veterinario provinciale: STALTARI

(7138)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 13 maggio 1968, n. **12**.

Provvidenze straordinarie per i lavoratori della EL.SI. di Palermo e della SATS di Messina.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 13 *maggio* 1968)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessore regionale per il lavoro e per la cooperazione è autorizzato a corrispondere, ai dipendenti licenziati dalla Raytheon-El.Si. di Palermo per i mesi di marzo, aprile e maggio 1968 una indennità mensile straordinaria di attesa pari alla retribuzione mensile di fatto percepita fino al mese di febbraio 1968.

Ai lavoratori licenziati in data successiva al mese di marzo l'indennità sarà erogata a partire dal 1° maggio 1968.

Art. 2.

L'Assessore regionale per il lavoro e per la cooperazione è autorizzato a corrispondere, ai dipendenti licenziati dalla SATS di Messina, a partire dal 1° aprile 1968, una indennità mensile straordinaria di attesa pari alla retribuzione mensile di fatto percepita. Detta indennità verrà corrisposta fino alla ripresa della gestione e comunque non oltre il 31 maggio 1968.

Art. 3.

L'indennità di cui agli articoli 1 e 2 sara commisurata all'importo del salario di fatto percepito rapportato a 26 giornate per ogni mese.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge si applicano le disposizioni della legge regionale 2 agosto 1954, n. 33.

Art. 5.

E' autorizzata la spesa di lire 300 milioni per le finalità di cui all'art. 1 e di lire 70 milioni per quelle di cui all'art. 2. Dette somme saranno versate al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte attingento ai fondi stanziati al cap. 20911 del bilancio di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1968.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 maggio 1968

CAROLLO

MACALUSO

LEGGE 13 maggio 1968, n. 13.

Provvedimenti straordinari per il comune di Messina.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 13 *maggio* 1968)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale del turismo, comunicazioni e trasporti è autorizzato a concedere al comune di Messina un contributo straordinario di L. 140 milioni per la gestione diretta dei servizi di trasporto urbano deliberata dal medesimo comune in attesa del perfezionamento degli atti e procedure per la costituzione ed il funzionamento della Azienda municipale autotrasporti.

Art. 2.

Per le finalità previste dall'art. 1 è autorizzata, per l'esercizio in corso, la spesa di L. 140 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di corrispondente somma dal cap. 29501 dello stato di previsione della spesa della Regione siciliana.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 maggio 1968

CAROLLO

AVOLA

(7054)

LEGGE 6 giugno 1968, n. **14.**

Norme integrative e di coordinamento della legislazione agricola in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 27 *dell'8 giugno* 1968)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Salvo quanto previsto dalla presente legge, allo scopo di raccordare e coordinare nel settore della agricoltura e delle foreste gli interventi regionali e quelli nazionali, durante il periodo di applicazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910, le norme e le relative formalità dalla stessa previste si applicano nella erogazione dei fondi stanziati dalle leggi regionali per interventi analoghi.

Tali interventi sono relativi a tutte le zone agrarie e forestali dell'isola senza alcuna esclusione.

Nulla è innovato per quanto si attiene alle maggiori percentuali di contributi e concorsi previsti dalla legislazione regionale in vigore.

In ogni caso per le provvidenze regionali a favore dei coltivatori diretti: affittuari, enfiteuti, assegnatari, piccoli proprietari, coloni e mezzadri, si prescinde dai criteri di ubicazione e di dimensione aziendale previsti dalla legge 27 ottobre 1966, numero 910.

Art. 2.

I contributi previsti dagli articoli 43 e 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive aggiunte e modificazioni sono concessi nella misura del 60% per le opere di miglioramento richieste dai coltivatori diretti (affittuari, enfiteuti, assegnatari, piccoli proprietari) singoli ed associati, per le quali siano previsti contributi inferiori alla detta percentuale.

Il contributo previsto dal precedente comma è elevato al 70% per le zone montane determinate ai sensi delle vigenti disposizioni, per tutte le opere di miglioramento tranne le costruzioni di case coloniche.

All'atto dell'ammissione a contributo viene anticipato il 30% dell'intero ammontare del contributo stesso e sulla base di stati di avanzamento dei lavori verranno liquidate ulteriori anticipazioni, proporzionate ai lavori eseguiti, fino ad un massimo dell'80% dell'ammontare del contributo concesso. Entro tre mesi dalla presentazione del conto finale deve essere effettuato il collaudo e la liquidazione del contributo ai beneficiari.

All'inizio di ogni esercizio finanziario l'Assessore regionale all'agricoltura e foreste provvederà ad accreditare ai singoli ispettorati agrari della isola una somma pari nel complesso ad almeno il 50% dell'intero stanziamento destinato nel bilancio regionale alla erogazione dei contributi di cui agli articoli 43 e 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni.

Con successivi decreti l'Assessore regionale all'agricoltura e foreste provvederà ad ulteriori assegnazioni sulla base delle richieste avanzate in ciascuna provincia.

Quando l'importo delle pratiche ammesse a contributo supera la competenza degli uffici periferici, l'Assessore regionale all'agricoltura e foreste accrediterà l'intero importo del contributo all'ispettorato agrario competente il quale provvederà all'erogazione del contributo secondo le modalità previste dal comma 3° del presente articolo.

Gli ordini di accreditamento rimasti totalmente o parzialmente inestinti alla chiusura dell'esercizio sono trasportati allo esercizio successivo.

Il presente articolo sostituisce l'art. 4 della legge 3 gennaio 1961, n. 3 di cui restano abrogati gli articoli 1, 2 e 3.

Art. 3.

L'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste e i dipendenti ispettorati entro i limiti delle rispettive competenze sono autorizzati ad integrare, sino alla concorrenza della misura prevista dall'articolo precedente i contributi di cui agli articoli 43 e 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive aggiunte e modificazioni quando sono concessi a coltivatori diretti in applicazione di leggi dello Stato o da altri enti.

La maggiorazione di cui al comma precedente è concessa sulla base del provvedimento che approva le perizie e concede il contributo ed è corrisposta all'atto delle emissioni del provvedimento di ammissione a contributi.

Art. 4.

Allo scopo di potenziare le strutture di trasformazione e commercializzazione e le relative attrezzature e pertinenze atte ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti e per impianti non superiori a 50 milioni di opere, possono essere concessi alle cooperative agricole contributi in conto capitale nella misura dell'85% della spesa riconosciuta ammissibile.

Tali contributi sono concessi anche per l'ampliamento, per l'ammodernamento nonchè per le attrezzature di impianti già esistenti.

Quando il contributo è concesso in applicazione di leggi dello Stato o da altri enti operanti nel territorio della Sicilia, l'Assessore regionale all'agricoltura e foreste è autorizzato ad integrare il contributo stesso fino alla concorrenza della misura prevista dal presente articolo.

In dipendenza dell'integrazione di cui al precedente 3° comma gli eventuali mutui a tasso agevolato previsti dalla vigente legislazione nazionale, non possono superare la differenza tra l'ammontare complessivo del contributo concesso e quello della spesa riconosciuta ammissibile.

Per l'applicazione del presente articolo rimangono in vigore le norme previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 della legge 23 dicembre 1954, n. 47.

Sono abrogati gli articoli 6 e 7 della legge 5 aprile 1954, n. 9 e gli articoli 1 e 6 della legge 23 dicembre 1954, n. 47.

Art. 5.

A decorrere dalla vendemmia 1967 l'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste è autorizzato a concedere ai produttori di uva associati in cooperative o consorzi per il conferimento dell'uva prodotta, ai fini della conservazione, lavorazione e vendita collettiva, un contributo sulle spese complessive di gestione di L. 650 per quintale di uva conferita.

Tale contributo è corrisposto ai produttori per il tramite delle cooperative e dei consorzi.

Per i produttori che conferiscono l'uva presso cantine sociali, prevalentemente costituite di mezzadri, coloni, compartecipanti, assegnatari, coltivatori diretti proprietari o affittuari, il contributo è stabilito in L. 700 per quintale di uva conferita.

Le provvidenze di cui ai precedenti commi sono disposte anche a favore dei produttori di uva che conferiscano il prodotto presso enopoli o cantine gestite dall'Istituto regionale della vite e del vino o da altri enti e dai consorzi agrari anche se non sono soci degli stessi.

Il contributo di cui ai precedenti commi è aumentato di L. 300 per ogni quintale di uva conferita in favore dei produttori conferenti dell'isola di Pantelleria e delle isole minori.

Art. 6.

L'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste è autorizzato a concedere contributi per l'acquisto e l'impianto di apparecchiature idonee alla lotta contro il gelo e la grandine.

Tali contributi non possono superare il 75% della spesa ritenuta ammissibile e sono concessi a favore di cooperative o loro consorzi o di organizzazioni di produttori.

Per la concessione dei predetti contributi si applicano le norme previste dalla legge 13 febbraio 1933, n. 215 per le opere di miglioramento fondiario e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 7.

Qualora l'E.S.A. intervenga a norma dell'art. 7, lett. *a*), della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la difesa fitosanitaria l'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste è autorizzato ad integrare il contributo previsto dal predetto art. 7, lett. *a*), fino alla concorrenza del 100% della spesa.

E' abrogata la legge 18 luglio 1961, n. 11.

Art. 8.

L'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste e i dipendenti ispettorati entro i limiti delle rispettive competenze sono autorizzati ad integrare, sino alla concorrenza della misura massima prevista dal primo e secondo comma del precedente articolo 2, i contributi concessi per lo sviluppo delle colture arboree in applicazione dell'art. 15 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 quando il beneficio è rivolto a favore dei coltivatori diretti.

La maggiorazione di cui al comma precedente è concessa sulla base del provvedimento che approva le perizie e concede contributi ed è corrisposta all'atto della emissione del provvedimento di ammissione a contributo.

Art. 9.

L'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste e i dipendenti ispettorati, entro i limiti delle proprie competenze, sono autorizzati ad integrare del 20 per cento elevabile al 30 per cento per i coltivatori diretti, i contributi concessi per lo sviluppo zootecnico in applicazione dell'art. 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive aggiunte e modificazioni e dell'art. 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Gli articoli 1, 2 e 3 della legge 29 giugno 1929, n. 1366 e la legge 27 maggio 1940, n. 627 non si applicano nel territorio della Regione siciliana.

Art. 10.

Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 ottobre 1964, n. 26, il limite di lire 14 milioni previsto all'ultimo comma dell'art. 1 della stessa legge non è applicabile alle cooperative agricole.

Art. 11.

L'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste è autorizzato a sostenere spese e concedere contributi per il funzionamento e l'attività dell'Istituto incremento ippico, dell'Istituto sperimentale zootecnico e dell'Istituto zooprofilattico nonchè per la manutenzione e ripristino dei rispettivi locali.

Art. 12.

L'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste è autorizzato a sostenere spese e concedere contributi per l'impianto e la conduzione, ivi compresi i canoni dei terreni, dei vivai di viti americane e di piante fruttifere.

Art. 13.

I centri avicoli di Palermo e di Messina e l'osservatorio avicolo di Marsala sono sciolti.

I compiti attribuiti dalla legge e dai regolamenti ai predetti centri ed osservatorio sono devoluti all'Istituto sperimentale zootecnico.

Per l'espletamento di tali attribuzioni l'istituto utilizzerà il patrimonio dei centri.

Art. 14.

Le cantine sperimentali di Noto e Milazzo svolgono la loro attività sotto le direttive dell'Istituto della vite e del vino al cui controllo e vigilanza sono sottoposte.

L'Assessorato è autorizzato a corrispondere annualmente un contributo al predetto Istituto per sopperire alle spese che le cantine debbono sopportare per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali.

Art. 15.

Alla erogazione dei contributi previsti dagli articoli 6 e 9 della legge 10 aprile 1962, n. 15 si provvede a carico dei capitoli di spesa con i quali si fa fronte rispettivamente all'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica e di miglioramento fondiario.

Le disponibilità dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso concernenti gli interventi di cui al comma precedente sono trasferiti ai capitoli riguardanti le opere pubbliche di bonifica e le opere di miglioramento fondiario.

Art. 16.

A favore di coloro che ottengono per l'acquisto di macchine agricole le agevolazioni previste dall'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono concessi contributi previsti dal primo e secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del

Presidente della Regione 5 giugno 1949, n. 14 modificato con legge di ratifica 11 marzo 1950, n. 21 ridotti in misura pari al valore attuale, al tasso legale, della differenza tra le rate di ammortamento costante calcolate al tasso dell'8 per cento e quelle dovute dalle ditte beneficiarie calcolate al tasso effettivamente a loro carico.

Il contributo per le cooperative di cui al secondo comma dell'art. 2 della citata legge 11 marzo 1950, n. 21, è elevato dal 40 al 50 per cento.

Il contributo in conto capitale previsto nella misura massima del 25 per cento in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre 1966. n. 910 è integrato di altro 25 per cento a carico del bilancio regionale.

Art. 17.

Per l'acquisto di macchine agricole di importo superiore ad un milione di lire e fino ad un massimo di L 1.500.000, il contributo a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri posto a carico del bilancio regionale è del 50 per cento della spesa.

Art. 18.

L'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste è autorizzato a concedere contributi alle cooperative per affidare a tecnici, forniti di laurea in scienze agrarie o di diploma di perito agrario, la direzione tecnica delle loro aziende. I contributi di cui al comma precedente non possono superare la misura del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Detto contributo non è cumulabile con altri contributi in esecuzione di leggi statali ed è limitato alla spesa per un solo tecnico.

Art. 19.

Per le finalità di cui all'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, l'Assessore regionale all'agricoltura e foreste è autorizzato a concedere le provvidenze da detto articolo previste in favore di società fra enti pubblici, a partecipazione maggioritaria pubblica, società cooperative e loro consorzi per la gestione e l'esercizio di impianti costruiti a parziale o a totale carico dello Stato o della Regione per la conservazione, lavorazione, commercializzazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli.

Il piano di attività e di lavorazione deve essere preventivamente sottoposto e approvato dall'Assessore regionale all'agricoltura e foreste.

Il contributo è fissato nella misura massima del 90 per cento.

Art. 20.

In dipendenza delle più favorevoli provvidenze previste dalle leggi nazionali in vigore anche nel territorio della Regione siciliana, la legge regionale 11 marzo 1957, n. 24 è abrogata.

Art. 21.

L'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste ed i dipendenti ispettorati delle foreste possono integrare, fino alla concorrenza della misura massima prevista dalla legge regionale 5 luglio 1966, n. 17 ed alle condizioni in essa legge contenute, i contributi di cui all'art. 18 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, quando sono concessi a favore delle aziende speciali previste dalla predetta legge regionale n. 17.

Art. 22.

Rientra nelle competenze degli ispettorati provinciali della agricoltura e degli ispettorati ripartimentali delle foreste di procedere alla concessione, liquidazione e pagamento dei contributi previsti dalla legislazione regionale nel settore dell'agricoltura e delle foreste sempre quando trattasi di opere o di acquisti comportanti una spesa preventivata non superiore a lire 20 milioni.

Entro tale limite di spesa i predetti uffici sono competenti anche per la concessione di sussidi o concorsi nei prestiti e mutui.

Art. 23.

Allo scopo di incentivare l'attività del fondo di rotazione previsto dall'art. 14 della legge 12 maggio 1959, n. 21, modificata dalla legge 18 luglio 1961, n. 13, è autorizzato un apporto di lire 3.500 milioni di cui L. 500 milioni a carico dell'esercizio 1968 e L. 1.000 milioni a carico di ciascuno degli esercizi 1969-1970-1971.

Art 24.

Le somme non impegnate all'atto della entrata in vigore della presente legge sui capitoli di bilancio che in applicazione della legge medesima vengono soppressi affluiranno al capitolo 21281 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio corrente.

Art. 25.

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1968 la spesa di:

a) L. 2.150 milioni per la concessione dei contributi previsti dall'art. 2 della presente legge;

b) L 200 milioni per provvedere alla integrazione dei contributi previsti dall'art. 3 della presente legge;

c) L. 600 milioni per la concessione dei contributi e per le integrazioni previste dall'art. 14;

d) L. 230 milioni per la concessione dei contributi per l'acquisto e l'impianto di apparecchiature idonee alla lotta contro il gelo e la grandine di cui all'art. 6;

e) L. 100 milioni per la concessione dei contributi e per la integrazione degli stessi per provvedere alla difesa fitosanitaria di cui all'art. 7;

f) L. 150 milioni per sostenere le spese e concedere contributi per le finalità di cui all'art. 8;

g) L. 300 milioni per le finalità di cui all'art. 9;

h) L. 200 milioni per sostenere le spese e concedere contributi per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 11;

i) L 70 milioni per sostenere le spese e concedere i contributi di cui all'art. 12;

l) L. 50 milioni per le finalità di cui all'art. 14;

m) L. 150 milioni per la corresponsione dei contributi di cui all'art. 16;

n) L. 1.000 milioni per le finalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge regionale 29 ottobre 1964, n. 26;

o) L. 1.000 milioni per le finalità di cui all'art. 5;

p) L. 400 milioni per le finalità di cui all'art. 17;

q) L. 100 milioni per le finalità di cui all'art. 18;

r) L. 200 milioni per le finalità di cui all'art. 19.

Art. 26.

Agli oneri per l'esercizio 1968 di L. 7.400 milioni previsti dagli artt. 23 e 25 della presente legge si fa fronte fino alla concorrenza di L. 1.480 milioni utilizzando gli stanziamenti dei capitoli 11502, 11503, 11551, 11553, 11556, 11557, 11559, 11562, 21133, 21135, 21221, 21229, 21230, 21231 del bilancio del corrente esercizio finanziario e di L. 5.920 milioni mediante prelievo dal capitolo 20911 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.

Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 27.

Alla spesa ricadente negli esercizi futuri prevista dall'art. 23 si fa fronte utilizzando le disponibilità derivanti dalla cessazione degli oneri relativi alla legge regionale 31 dicembre 1964, n. 33.

Art. 28.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 29.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 giugno 1968.

CAROLLO

SARDO

(7055)

LEGGE 6 giugno 1968, n. 15.

Approvazione del piano di riorganizzazione dell'industria zolfifera in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 27 *dell'8 giugno* 1968)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il piano organico di riorganizzazione del settore zolfifero, predisposto dall'Ente minerario siciliano ai sensi dell'art. 3 della legge 6 febbraio 1968, n. 2 ed allegato alla presente legge.

Qualsiasi modifica alle previsioni economico-finanziarie del piano e apportata con legge.

Art. 2.

L'Ente minerario siciliano elabora semestralmente il rendiconto economico-finanziario relativo agli interventi effettuati in attuazione del piano organico di riorganizzazione dell'industria zolfifera e lo approva con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

I termini previsti dall'art. 14 della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2 per l'esecutività delle delibere dell'E.M.S. sono prorogati da 10 a 90 giorni limitatamente alla delibera riguardante la approvazione del rendiconto semestrale.

I rendiconti semestrali relativi a ciascuno esercizio finanziario, sono allegati al bilancio della Regione.

Art. 3.

Per la realizzazione del piano di cui all'art. 1, in aggiunta allo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 6 febbraio 1968, n. 2, è autorizzato l'ulteriore incremento del fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano di L. 15.635 milioni, da versare come segue: n

L. 2.360 milioni nell'esercizio in corso;
L. 7.240 milioni nell'esercizio finanziario 1969;
L. 6.035 milioni nell'esercizio finanziario 1970.

Art. 4.

L'articolo 4 della legge 6 febbraio 1968, n. 2 è abrogato.

Art. 5.

La spesa di cui all'art. 3 sarà iscritta nel bilancio della Regione in conformità della seguente ripartizione:

esercizio 1968: L. 5.000.000.000;
esercizio 1969: L. 4.600.000.000;
esercizio 1970: L. 6.035.000.000.

All'onere di 5 miliardi ricadente nell'esercizio 1968 si fa fronte prelevando lo stanziamento di pari importo iscritto al cap. 26303 del bilancio per l'esercizio medesimo in applicazione delle leggi 13 aprile 1959, n. 14 e 11 gennaio 1963, n. 5 (Autostrada Palermo-Catania).

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede coi fondi assegnati alla Regione con la legge nazionale 20 dicembre 1967, n. 1263.

Agli oneri ricadenti negli esercizi finanziari 1969 e 1970 si provvede utilizzando l'incremento della imposta sulle società e dell'imposta generale sull'entrata.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 giugno 1968

CAROLLO

FAGONE — MANGIONE

LEGGE 6 giugno 1968, n. 16.

Integrazione del Fondo concorso interessi della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane « C.R.I.A.S. ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 27 *dell'8 giugno* 1968)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo concorso interessi costituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.) a norma del l'art. 10 della legge 27 dicembre 1954, n. 50, modificato dall'articolo 3 della legge 5 novembre 1965, n. 34, viene incrementato della somma di L. 900.000.000.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte utilizzando parte dello stanziamento di cui al cap. 20911 del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1968.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 giugno 1968

CAROLLO

FAGONE

(7056)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.